

6

CONSIDERAZIONI

S U L

TAVOLIERE DI PUGLIA

DI NICOLA VIVENZIO

AVVOCATO FISCALE DEL REGAL PATRIMONIO.



N A P O L I M. DCC. XCVI.

NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

I fertili piani del Tavoliere di Puglia , che dal ponte di Civitate si estende per sessanta miglia infino ad Andria; ed è terminato dalle montagne di Basilicata , e dal mare per la larghezza di trenta miglia , quasi tutti sono divisi fra soli tre possessori , il Fisco , i Baroni , ed i luoghi pii . Le terre del Fisco son destinate al pascolo delle pecore , e solo milleseicento carra , delle quali ciascuno comprende intorno ad ottanta moggia di nostra misura , si trovan dal Fisco concesse a' coloni per l' uso di seminare , e si chiamano *terre salde* , o *terre di Corte* . Oltre a questi terreni si appartiene anche al Fisco il dritto di pascolo sopra tutte le terre , comprese nel Tavoliere , che si posseggono da' luoghi pii , o pur da Baroni , e che sono distinte col nome di *territorj di portata* : ond' è , che l' erba , che nasce in tali terreni , qualora non vengano seminati , si trova dal Fisco , insieme con quella delle sue proprie terre , assegnata a' pastori , che nel tempo d' inverno conducono nella Puglia i loro animali .

A

Or

I terreni del Tavoliere formarono il primo demanio de' Conti di Puglia, e poi Sovrani del Regno.

Or tutti i terreni, che il Fisco possiede nel Tavoliere, appartenevano prima al demanio de' Conti, e poi Duchi di Puglia, che divennero in fine i Sovrani del Regno. Poichè dopo le prime conquiste, che i Normanni fecero nella Puglia, togliendola a' Greci; siccome eleffer Guglielmo, il primo de' famosi figliuoli di Tancredi di Altavilla, per Conte di Puglia, ch'era il più prode, e valoroso fra loro, ed avea militato in quella spedizione insieme co' Normanni da lui condotti nelle nostre provincie, e con due suoi fratelli Drogone, ed Umfredo; così pure, divisa fra loro quella vasta regione, fu data a Guglielmo la Città di Ascoli, con una maggior quantità di terre, che formasse il demanio della sua Signoria, ond' ei sostener potesse la sua dignità di Conte di Puglia, da cui doveano dipendere tutti gli altri Normanni per la difesa de' loro nuovi stabilimenti (1). A Guglielmo succedettero l'un dopo l'altro nel Contado di Puglia i tre suoi fratelli Drogone, Umfredo, e Roberto Guiscardo; il quale, dopo estese le sue conquiste nella Calabria infino a Reggio, lasciando il titolo di Conte, prese quello di Duca di Puglia, dov'egli non solo accrebbe le terre del suo demanio, ma pure rendè

(1) Vedi in fine nelle Note al num. I. dove son rapportati i documenti, che illustrano i fatti, de' quali si parla nel corso di queste Considerazioni.

oggetti alla sua dominazione tutti i Normanni, che si erano stabiliti in quelle provincie. E mancata nel suo nipote Guglielmo la di lui discendenza, nel Ducato di Puglia succedette Ruggiero, il quale era figlio dell'altro Ruggiero gran Conte di Sicilia, fratello di Roberto Guiscardo, e che fu poi il primo Sovrano del Regno.

Questi terreni intanto, compresi nel Tavoliere, essendo in un clima assai temperato, vi producono in tutto l'inverno un pascolo sempre abbondante: ma poi nell'està si veggono aridi, e senza alcuna verdura. D'altra parte nel tempo d'està le montagne di Abruzzo, sgombre dall'alta neve, da cui sono coperte per sei mesi dell'anno, producono un'erba del tutto conveniente al pascolo degli animali: e perchè pur si ritrovano in quelle montagne abbondanti, e fresche acque; i pastori nel mese di Maggio vi conducono i loro animali da' piani di Puglia. Un tale passaggio da' pascoli della Puglia a quelli di Abruzzo, di cui se ne trovano le memorie innanzi allo stabilimento dell'Impero Romano (1), ha sempre renduta propria, e naturale l'industria delle pecore in quelle contrade, che i Duchi di Puglia, e poi Sovrani del Regno, vi mantennero ancora. Ed a rendere più facile,

I nostri primi Sovrani mantennero nel Tavoliere l'industria del bestia-
me, che vi era stata da' tempi più remoti.

(1) Varrone *de re rustica lib. I.*

cile, e libero insieme il passaggio degli animali dalle provincie degli Abruzzi ne' terreni del Tavoliere, il primo Re nostro Ruggiero ordinò, che ne' piani di Puglia, così nelle terre del suo demanio, che in quelle de' Conti, o Baroni, non potesse arrestarsi il bestiami di alcuno: e che se questo, da una contrada passando all'altra, avesse mai pascolato per un giorno solo, e per una notte ne' fondi altrui, non dovesse il padrone del fondo pretendere cosa alcuna, ma che lasciar lo dovesse liberamente partire: che se poi gli animali, lontani dal luogo della dimora, si fossero tratti per altro tempo nelle terre di alcuno, ed avessero recato danno a' frutti, ed a' seminati, dovesse rifarsi soltanto il danno, nel modo che farebbe stimato dagli uomini dabbene della contrada (1). Quindi i terreni del Tavoliere, de' quali una parte tenevasi destinata al pascolo degli animali, che nell'inverno vi erano condotti dalle provincie degli Abruzzi, e da' luoghi più lontani del Regno, e l'altra all'uso da seminare, e di ogni altra coltura, che vi mantennero i nostri primi Sovrani, come leggesi ne' registri di Federigo II., e di Carlo primo d'Angiò; formavano allora la maggior rendita.

(1) *Const. Regis Rogerii Cum per partes Apulea. Tit. de animalibus in pascuis affidandis.*

dita del demanio de' Sovrani di Puglia (1). Finalmente Giovanna II., perchè i pastori con più sicurezza potessero dagli Abruzzi, e dalle altre provincie del Regno, condurre il lor bestiame ne' pascoli del Tavoliere, ordinò, che i padroni degli animali, i loro servi, e i pastori, per tutto il tempo, che si trovavano ne' piani di Puglia, o che da que'luoghi tornassero negli Abruzzi, fossero assicurati a suo nome non solo della persona, che per li beni, e per gli animali, da qualunque violenza, o da rappresaglie, che potessero mai ricevere dalle persone, o comunità, donde erano cittadini, ancorchè fossero debitori di pagamenti fiscali: e che in tutto il tempo, in cui i padroni del bestiame, i loro servi, e pastori, si ritrovavano nella Puglia, i soli due giudici da lei destinati dovessero giudicarli, senza che gli altri giudici suoi potessero mai conoscere, o prendere alcuna parte in tutti i giudizi di tali persone, non meno civili, che criminali (2).

Ma negli ultimi anni di questa Sovrana, per le guerre, e civili discordie, fra quali fu avvolto il Regno, infino a che Alfonso d'Aragona ne divenne pacifico possessore, le provincie degli Abruzzi, e di Puglia furono deserte. Alfonso dunque, non

Il Re Alfonso di Aragona pacificò il Regno, riorcina il Tavoliere.

aveva

(1) Vedi in fine Nota n. 2.

(2) Vedi in fine Nota n. 3.

avendo altre guerre da sostenere, la sua prima cura fu quella di richiamar nella Puglia l'industria delle pecore, che vi era perduta, e di accrescere per tal modo, non solo le rendite de' suoi terreni nel Tavoliere, ma provvedere benanche alle provincie degli Abruzzi; le quali, siccome sono un ammasso di alte montagne coperte da densa neve per sei mesi dell'anno, e con poche pianure da coltivare, han sempre ritratto il loro maggiore sostentamento dall'industria degli animali, che nel tempo di està vi sono condotti al pascolo, che si trova in tali alpestri montagne. E perchè nel tempo d'inverno vi fosse sempre ne' piani di Puglia un abbondante pastura; il Re Alfonso a' suoi terreni del Tavoliere ne aggiunse degli altri, che prese a censo dalle comunità, come pur dalle Chiese, e da' Baroni: e per evitare qualunque discordia fra tanti pastori, divise ancora quel vastissimo tenimento, ch'era destinato al pascolo delle pecore, in molti distretti, che si chiamarono *Locazioni*; destinando in ciascuna di esse quel numero di animali, che pascolar vi potessero comodamente. Il medesimo Alfonso volendo pure, che il passaggio degli animali fra le diverse provincie del Regno fosse più libero, e più spedito, fece aprire tre strade diverse affai spaziose, che da' piani di Puglia

glia passassero alle montagne degli Abruzzi le più lontane , ed a quelle di Basilicata ; e provvide i pastori del pascolo , ch' era richiesto per gli animali nel lungo viaggio , ch' essi facevano da quelle montagne a' piani del Tavoliere . Ma dovendo i pastori in tale viaggio , ch' essi faceano due volte l' anno , traversare le terre di molti Baroni , ad alcuni de' quali si era già cominciata a concedere la giurisdizione ne' feudi ; il Re Alfonso per liberarli da qualunque violenza , ordinò , come prima avea fatto Giovanna II. , che tutti i padroni del bestiame , che si obbligavano di portarlo negli erbaggi del Tavoliere , i quali perciò si differbocati , i pastori , i custodi , ed ogni altra persona , che loro si apparteneva , togliendoli dalla giurisdizione di qualunque Barone , fosser soggetti a' soli giudici suoi , ed alla sola reale sua giurisdizione .

Tali savj provvedimenti di Alfonso furono adatti allora allo stato del Regno , principalmente delle provincie degli Abruzzi , e di Puglia . Siccome però in que' fertili piani fu destinata una immensa quantità di terreni per la pastura ; avvenne , che dopo pacificato il Regno dalle intestine discordie , e crescendo di mano in mano la sua popolazione , e l' industria , che n' è l' effetto , vi fosse bisogno di maggior terra da seminare . Fin
da

da tempi di Alfonso, per le doglianze de' coloni pugliesi, fu loro permesso di coltivare le antiche difese: tuttavia crescendo sempre il bisogno di una maggior quantità di grani, i coloni di Puglia si volsero a seminare i terreni di pascolo del Tavoliere: ma dopo infinite contese fra i coloni, ed i pastori, nell'anno 1548. furono nuovamente restituiti al pascolo que' terreni, che si erano ridotti a coltura. E perchè non mancasse la quantità de' grani, ch' era richiesta per provvedere le popolazioni del Regno, da' terreni del Tavoliere, che nel tempo di Alfonso si erano presi a censo da' luoghi pii, o Baroni, ne furono separate quattromilaseicento carra, che vennero destinate all' uso di seminare. Si convenne però, che di questi terreni ne rimanesse in ogni anno l'intera metà senza coltura per pascolo delle pecore de' locati, e che dell'altra metà, non trovandosi seminata, tutta l'erba, che vi nasceva, fosse del Fisco per darla a' locati. A questi terreni, che si dissero di *portata*, vi si aggiunsero poi altre millecinquecento carra, che sotto nome di *mezzana* servir doveessero al pascolo de' soli bovi aratorj; ma che tutta l'erba, la quale avanzava a tale pastura, i locati avessero dritto di farla pascere a' loro animali. Pure dopo alcun tempo essendosi conosciuto, che le terre di pascolo
erano

erano maggiori al bisogno del bestame, e che nel Regno cresceva la penuria de' grani ; da tutte le locazioni del Tavoliere nell'anno 1562. ne furono divise mille carra di terra, e date dal Fisco a' coloni con un censo conveniente per coltivarle , che vennero poi accresciute a milleseicento carra per altre nuove concessioni , che in varj tempi il Fisco ne fece : quali terre del Fisco per uso della coltura si chiamano *terre salde*, o *terre di Corte* . Quindi tutti i terreni del Tavoliere , per la lunghezza di sessanta miglia , e trenta di sua larghezza, sono oggi quindicimila e sessanta carra : delle quali, novemilaquaranta carra son destinate al pascolo degli animali , e l'altre per la coltura : e di questi terreni per la coltura , milleseicento carra appartengono al Fisco , da cui si trovano concesse a' coloni con un canone affai moderato ; duemiladuecento carra ne possiedono i luoghi pii , e l'altre i Baroni .

Sebbene però delle terre fiscali , e di quelle de' luoghi pii , destinate per la coltura , i coloni non n' abbiano alcuna proprietà ; pure le terre del Fisco , per quante maggiori offerte altri mai ne abbia fatte, non si sono mai tolte a coloro , che vi si trovano a coltivarle ; riputandosi queste terre come perpetue colonie degli antichi colo-

Diversa condizione delle terre di coltura del Fisco da quelle de' luoghi pii; e disordine, che produce fra gl' istessi coltivatori.

B

ni,

ni, a cui furono concesse. E si è sempre considerato, che i coloni di queste terre Fiscali nel Tavoliere, sicuri che non venissero tolte loro, l'avrebbero ridotte a quella miglior coltura, che può solo produrre una maggior raccolta di grani da provvedere le popolazioni del Regno, per cui queste terre furono separate da quelle di pascolo, e date a' coloni per seminarle. Ma tal provvida cura di accrescere nel Tavoliere la coltura de' grani, farà sempre inutile, fino a che non vengano censuati que' vastissimi territorj, che vi posseggono i luoghi pii; e che questi stessi terreni non sieno ancor liberati da tante dure condizioni, a cui sono soggetti, in tutto diverse da quelle delle terre Fiscali.

Si ricordi primieramente, che le terre del Fisco nel Tavoliere, destinate all'uso da seminare, sono milleseicento carra; e che d'altra parte i territorj di portata, che vi posseggono i luoghi pii per uso ancora della coltura, sono duemiladuecento carra. Di queste terre de' luoghi pii, l'affitto, che i coloni ne pagano, è maggiore del canone stabilito dal Fisco per le sue terre: giacchè siccome i coloni delle terre fiscali pagano ogni anno ventitre carlini per ciascuna versura, i territorj di portata de' luoghi pii si affittano quasi sempre il terzo di più. Queste terre non si possono seminare, che per

per metà, dovendo lasciarsi l'altra per l'uso dell'erba, che interamente appartiene a' locati: e di questa stessa metà, che si lascia per erba, allorchè si prepara per la coltura dell'anno appresso, i coloni non possono ararne una parte prima del dì 17. Genaro, e l'altra del dì 8. Maggio; mentre i locati, per tutto questo prescritto tempo, hanno dritto di pascolarvi i loro animali. Si aggiugne, che una gran parte di queste terre si affitta senza *mezzane*, che servono al pascolo de'bovi aratorj: delle quali mezzane i luoghi pii, per ritrarne maggior vantaggio, ne fanno separati affitti a' padroni del bestiame; ond'è, che a' tali coloni mancando il pascolo delle mezzane, e non potendo valersi dell'erba de'loro terreni, che appartiene a'locati, sono essi costretti a comprare il pascolo per gli animali addetti alla coltura: ed in fine questi stessi coloni pagano la gabella del pane grosso, che danno a' loro operarj; nè godono di alcun privilegio, od esenzione. Per altra parte le terre fiscali hanno tutte la loro mezzana, e non-essendo soggette al pascolo de'locati, i coloni ne seminano sempre due terzi, e dell'altro, che lasciano per le maggesi, ne vendono l'erba: nè tali coloni pagano alcuna gabella per tutto il pane, che somministrano agli operarj; nè sono soggetti ad altra giurisdizione, che

a quella sola del Re . Or tante dure condizioni de' territorj di portata de' luoghi pii , alle quali per alcun modo non sono tenuti i coloni delle terre del Fisco, rendono ancora ineguale la sorte de' coltivatori del Tavoliere . Le spese della coltura de' territorj di portata , da che i coloni non possono coltivarli nel tempo, che piace loro , e con libertà , sono maggiori di quelle delle terre del Fisco ; siccome ancora maggiori sono gli affitti , ch' essi ne pagano : ma intanto tali coloni ritraggono minor guadagno , che quelli del Fisco , i quali a proprio piacere coltivano sempre due terzi de' loro terreni , e dell' altro ne vendono l' erba , come propria loro . Quindi i coloni de' luoghi pii nel Tavoliere , benchè paghino più , ritraggono sempre meno da' fondi loro : anzi sul prezzo istesso de' grani , ch' essi raccolgono , il loro guadagno è tanto minore , quanto maggiori sono le spese , e gli affitti , ch' essi ne pagano di più di quelli de' coloni del Fisco : ed avviene perciò , che in tutti gli anni , che la raccolta non è felice , il prodotto di queste terre non eguaglia l' affitto , e le spese della coltura ; mentre i coloni del Fisco ritraggono sempre guadagno da' fondi loro .

Gli affitti brevi , e gravosi de' territorj di portata si oppongono ad

Questa sorte più dura de' coloni de' luoghi pii , riguardo a quelli del Fisco , è divenuta peggiore dopo la provvida legge di *ammortizzazione* . A ri-
pa-

parare i gravissimi danni recati al Regno, da che trascurata fu quella legge, che stabilita fra noi nell' origine stessa della nostra Monarchia, vietava alle Chiese, ed a' luoghi religiosi l'acquisto di nuovi beni (1); si richiamò la medesima legge all'antica sua osservanza nell'anno 1769., per cui fu prescritto, che le Chiese, ed i corpi religiosi non potessero fare acquisto di nuovi beni; e che tutti i fondi, che si trovavano censuati, o pur dalle Chiese dati in affitto per un decennio, si riputassero allodiali presso coloro, a' quali si erano conceduti, senza accrescersi più tali affitti. Per tal modo, non togliendosi a' luoghi pii alcuna parte delle rendite stesse, che ritraevano allora da' fondi loro; si volle, che rientrassero fra le mani de' cittadini i medesimi fondi, che n'erano usciti contro il divieto di una legge fondamentale del Regno: e che i coltivatori nelle provincie non fossero costretti ad esser sempre i coloni delle terre de' luoghi pii. Con questa medesima legge si volle ancor provvedere ad accrescer l'industria, ed introdurre una maggior coltura ne' tanti terreni, che possedevan le Chiese, ed i luoghi religiosi: giacchè i coloni di tali terreni, riputando d'allora innanzi come proprj que' fondi,

una maggior raccolta di grani, e n'accrescono il prezzo.

(1) *Consti. Frederi. II. Prædecessorum nostrorum Tit. de rebus stabilibus non alienandis Ecclesiis.*

fondi , che non poteano loro effer tolti ; vi avrebbero adoperata qualunque miglior diligenza nel migliorarli , il cui vantaggio vedeano effer loro , e sicuro . Ma ficcome i più favj stabilimenti possono talvolta per malizia degli uomini , o per le private lor passioni , produrre contrarj effetti ; così questa ottima legge , diretta al bene del Regno , anzichè render migliore la sorte de' poveri coltivatori , ed accrescer l' industria , l' ha renduta più difficile ancora . Dopo di questa legge i luoghi pii nelle provincie , ed in Puglia principalmente , affittano sempre le loro terre per foli quattro , o sei anni ; perchè dandole a più lungo tempo , non rimanessero , per virtù della legge , presso i coloni stessi , a' quali l' affittano . Intanto i coloni di Puglia , che non trovano altri terreni da seminare , sono costretti da prendere quelli de' luoghi pii , che l' affittano sempre per foli quattro , o sei anni , e ad un prezzo tanto eccessivo , che da' coloni non può soddisfarsi , sopra tutto negli anni , che la raccolta non sia felice .

Or gli affitti sì brevi insieme , e gravosi de' territorj di portata de' luoghi pii , oltre al danno , che recano a' loro coltivatori , si oppongono d' altra parte ad una maggior raccolta di grani . Siccome i coloni di queste terre dopo quattro anni son costretti

stretti a lasciarle , o pure di pagare altro prezzo maggiore , non curano migliorarle , riguardando perduta ogni opera loro ; nè le concimano mai , perchè altri non venga a godere della spesa , ch' essi vi fanno . Per tali ragioni adunque ne' piani del Tavoliere le terre del Fisco , che son concimate , e nelle quali si adopera maggior cura nel coltivarle , perchè i loro coloni non temono di esser mai tolte loro , producono sempre nella stessa proporzione un terzo di più di quello , che si raccoglie da' territorj di portata de' luoghi pii . Questi terreni poi essendo soggetti al dritto dell' erba , che al Fisco appartiene , è vietato a coloni di ararne una parte prima de' 27. di Gennaro , e l'altra degli 8. di Maggio ; ed è pure vietato loro di ararli con quello aratro profondo , che si richiede per una buona , e diligente coltura , e si adopera in tutte le altre provincie del Regno ; ma debbono ararle con un piccolo vomero , e tondo , perchè altrimenti si teme , che non venissero ad estirparsi le radici dell' erba , e mancare quel pascolo , che dal Fisco si assegna a' locati . Ed è perciò fuor di ogni dubbio , che gli affitti sì brevi , e tanto gravosi delle terre de' luoghi pii nel Tavoliere , la servitù del pascolo , a cui sono soggette , il divieto di ararle con un vomero più profondo , è non prima del mese
di

di Gennaro, o di Maggio, e la diffidenza di cominciarle, sono gli ostacoli potentissimi, che si oppongono nella Puglia ad una più gran raccolta di grani.

Ma queste ragioni stesse, per cui nella Puglia non si raccoglie quella maggior quantità di grani, che produr si dovrebbe da' territorj di portata, ne han fatto alterare il prezzo, che da pochi anni si vede costantemente accresciuto. I coloni de' territorj di portata de' luoghi pii, che pagano maggiori affitti de' coloni del Fisco, e soffrendo ancora maggiori spese nella coltura, ritraggono poi per le tante restrizioni, a cui sono soggetti, minor vantaggio da tali terreni; debbono dare a loro prodotti un prezzo maggiore, che dar gli potrebbero i coloni del Fisco. Intanto avviene, che questi sieguano sempre nel vendere i loro grani quel prezzo stesso più vantaggioso, che i coloni de' luoghi pii, perchè pagano più, e raccolgono meno, sono costretti a doverli dare: essendo natural cosa, che un venditore, il quale potrebbe vendere a prezzo minore, qualora vede, che gli altri vendono la medesima merce a maggior vantaggio, proporziona il suo al prezzo degli altri. E sebbene vi sieno delle altre ragioni, che nella Puglia han prodotto il rincarimento de' grani; la prima, e maggiore

giore però dee riputarfi l'affitto de' territorj di portata così gravoso , che da' coloni non potrebbesi soddisfare , se non dessero a' loro grani un prezzo ancora maggiore . Un tale disordine , anzi che minorare , egli è da temere , che nella Puglia possa accrescersi ancora , fino a che vogliasi sostenere il presente modo di coltivazione , e di affitti de' territorj di portata de' luoghi pii , che produce egualmente una minor raccolta di grani , ed il maggior prezzo loro .

Vera cosa è , che nelle altre provincie del Regno i luoghi pii , dopo la legge di ammortizzazione , affittano i loro terreni per un solo triennio , o poco più , senza che tali affitti vi producano que'disordini , che si oppongono nella Puglia ad una più gran raccolta , e cagionano il maggior prezzo de' grani . Ma giova osservare , che nelle altre provincie i fondi de' luoghi pii non sono di una diversa condizione , nè vi è divario alcuno fra l'affitto di questi terreni da quello de' fondi , che vi possiedono i cittadini : e siccome l' economia generale della coltura è libera insieme , ed eguale ; la raccolta , ed il prezzo de' grani , non essendo alterato da cagioni particolari , che derivano dalla varia condizione de' fondi , e de' loro affitti , siegue il natural corso del valore delle terre , e de' loro prodotti . Ma ne'

Perchè nelle altre Provincie del Regno non si avvertono gli stessi disordini.

C

piani

piani del Tavoliere le terre del Fisco, destinate per la coltura, si possiedono da' coloni, come in proprietà, non essendo mai tolte loro; nè queste terre sono soggette al dritto dell' erba, e possono coltivarsi liberamente in quel miglior modo, che piace a' loro coloni: mentre i territorj di portata de' luoghi pii, benchè l'affitto, che se ne paga, sia maggiore del canone delle terre Fiscali, pure i coloni non possono tenerli, che per quattro, o sei anni; e dovendone seminare la sola metà, è vietato ancora di coltivarli in quel tempo, e nel modo, che più giovi loro. Quali dure condizioni, cui sono soggetti i territorj di portata de' luoghi pii, in tutto diverse da quelli del Fisco, producono tanta alterazione ne' prodotti non meno, che nel valore de' medesimi fondi del Tavoliere, benchè sieno tutti di una stessa fecondità: ed un tale disordine dee poi riputarsi la prima cagione, che ne' piani sì fertili, e spaziosi del Tavoliere non si raccoglie quella maggior quantità di grano, che un modo diverso di coltivazione, e di affitti di tali terreni, vi produrrebbe sicuramente.

Dannosi effetti de' contratti alla voce, che i coloni di Pu-

Questa minor raccolta di grano, che i coloni ritraggono da' territorj de' luoghi pii, e gli affitti eccessivi, ch' essi ne pagano, han renduto maggiore

il

il bisogno delle anticipazioni ; per cui tali coloni glia sono obbligati a fare. sono costretti di prender danaro da' mercatanti, vendendo loro quel grano , ch' essi raccoglieranno , ed al prezzo , che verrà valutato nel mese di Agosto, che sono i contratti chiamati alla voce . Ma fra coloro , da' quali si anticipa in tempo d' inverno con somiglianti contratti il danaro a' coloni , vi sono di quelli , che convengono di riceverfi il grano al prezzo ancora minor della voce ; esigendo altri poi l' interesse di più dello stesso danaro : ed intanto i coloni per lo bisogno , in cui sono di tali anticipazioni , debbon soffrire una legge sì dura per quella fatale necessità , che sempre colui , che ha danaro , dà la legge a ciascuno , che ne ha bisogno . Per tali ragioni adunque , negli anni meno abbondanti l' intero prezzo de' grani , che raccogliessi da' coloni , non basta a pagar l' affitto , ed il debito , che hanno contratto : e siccome dopo aver consegnati i grani a que' creditori , che aveano loro anticipato il danaro , i coloni han bisogno de' medesimi grani per la nuova coltura ; sono costretti di ricomprarli ad un prezzo molto maggiore di quello , che poco prima ne aveano ricevuto .

Nè questo è soltanto il danno , che producefi nella Puglia da' contratti alla voce ; ma un altro ancora più grave , ed assai difficile a ripararsi , fino

a che i territorj de' luoghi pii nel Tavoliere vengano coltivati , e tenuti in affitto nel modo istesso, che si è fatto fin ora . Per virtù de' contratti alla voce la maggior parte de' grani , che prima era sparfa fra tanti coltivatori , vien subito dopo la messe ristretta fra poche mani di ricchi negozianti, che danno il danaro con tali contratti : onde poi divenuti essi soli i possessori de' grani , impongono a' compratori le più dure condizioni . Questi tali negozianti , come che pochi , ed uniti ancora d'interesse fra loro , possono con facilità formare de' monopoli, che non potrebbero mai eseguirsi , se tutti i coltivatori del Tavoliere , non essendo obbligati per li contratti alla voce , concorressero a vendere i loro grani con libertà , onde ancora avverrebbe , che il prezzo fosse minore : da che il valore di una merce non solo si forma dalla maggiore , o minore sua quantità , che dal maggiore , o minor numero insieme de' venditori , e de' compratori . Si aggiugne , che quando il grano nel tempo medesimo della messe viene ristretto fra poche mani , la quantità vera , che si era raccolta , benchè abbondante , sembra diminuita ; e 'l timore , che non venga a mancare , animando tutti di provvedersi anzi tempo , forma improvvisamente la concorrenza di un numero grande di compratori , di cui

cui fanno giovarsi i negozianti per dare a' grani ,
ch' essi soli posseggono un prezzo maggiore . Que-
sto male , che dalla Puglia si è sparso nelle altre
provincie , vi produce la miseria de' coloni , ed
i lamenti delle popolazioni , che si veggono pri-
ve del loro sostentamento , e sono obbligate do-
ver comprare a gravissimo prezzo que' medesimi
grani , che i loro sudori , e le loro terre han pro-
dotto , e che nel tempo della raccolta i mercatan-
ti han ristretto fra le loro mani ad un prezzo tan-
to minore .

Non deve però tacerfi , che nello stato presente
senza le anticipazioni , che si fanno a' coloni con i
contratti alla voce , non potrebbero questi provve-
dere alle spese della coltura ; e che vietandosi tut-
to insieme tali contratti , si arresterebbe la coltiva-
zione , con produrre un più grave disordine per
tutto il Regno . Egli è vero ancora , che le anti-
cipazioni , che fanno i mercatanti de' grani , sono ne-
cessarie per provvedere all' annona della Capitale ,
la quale contiene intorno all' ottava parte di tutta
la popolazione del Regno : ed è vero in fine , che
l' opera de' mercatanti de' grani ne rende più faci-
le l' estrazione , ch' è necessaria ne' tempi di
un' abbondante raccolta , non solo per animare
l'in-

Per quali ra-
gioni si credo-
no necessarij i
contratti alla
voce .

l'industria , e mantenere il giusto valore de' fondi , che per compensare la quantità del danaro, ch' esce dal Regno costantemente in ogni anno per que' molti , e diversi oggetti di lusso , come pure per tutto ciò , che il modo di vivere ha poi renduto necessario fra noi . Ma siccome , qualora i negozianti estraggono tutto quel grano , che sopravvanza al bisogno del Regno , sono essi di grandissimo giovamento ; così quando l' opera loro è diretta ad ammassare nel tempo della raccolta una immensa quantità di grano , perchè poi essi soli vendendolo a quelli , che ne hanno bisogno , possano imporgli il prezzo , che piace loro , e ch'è sempre il naturale effetto del monopolio ; il Governo allora deve arrestare , e punire benanche tanta rea cupidità , che in ogni tempo ha prodotto funesti mali . E poichè i mercatanti possono colorire questo lor monopolio con mille speciose ragioni , e farlo credere necessario , ed utile insieme ; una savia amministrazione dee prevenire i criminosi disegni di tali negozianti , e non essere esposta , e talora forzata ancora a seguirli .

Nello stato presente non si potrebbero del tutto vietare i contratti alla

Quel che giova osservarsi intanto egli è , che questo disordine dell' incetta de' grani , che produce tanti clamori , e tante sollecitudini del Governo , siccome

è

è l'effetto di varie cagioni insieme , così volendo arrestarlo in un tratto solo , senza togliere pur le cagioni , che l'hanno prodotto , egli è da temere , che non seguissero maggiori mali , che la più consumata prudenza non può prevedere , nè riparare . Se i contratti alla voce procedono dal bisogno , in cui sono i coltivatori di aver danaro per sostenere le spese della coltura ; ad impedire , se non in tutto , in gran parte almeno , un tanto disordine , non vi è certo altro modo , che render per quanto si possa minore il bisogno , in cui sono i coloni di far tali contratti , e provvederli diversamente delle necessarie anticipazioni . Lo che potrebbe avvenire formando nelle provincie una compagnia di anticipazione , a somiglianza di quella , che trovasi stabilita per le sicurtà di mare ; nella qual compagnia potesse ognuno impiegarvi il danaro per servire alle anticipazioni , che mai si chiedessero da' coloni , con esigerne un giusto interesse . E veramente ogni legge , che far si volesse per impedire i contratti alla voce , e l'incetta de' grani , che n'è l'effetto ; oltre che nello stato presente sarebbe elusa dallo spirito d'interesse de' mercatanti , e dal bisogno de' coltivatori ; senza togliere il male , avvolgerebbe il Regno fra nuovi disordini . Le tante leggi , che incominciate da tempi

voce, senza produrre un nuovo disordine .

pi

pi del Re Roberto (1), si veggono rinnovate sempre fra noi per impedire direttamente la compra de' grani prima della raccolta, o prescriverne il prezzo; come poi producevano nuovi mali non preveduti, sono rimaste inutili, o pur si sono dovute subito rivocare. Poichè la pubblica economia dipendendo sempre da molte, e diverse cagioni insieme, che potendosi combinare diversamente, dar possono un nuovo, e vario movimento, ed una forma ancor varia a questo complicatissimo oggetto, e produrre contrarj effetti; tutto ciò, ch'è pur utile in alcun tempo, non potrebbe eseguirsi in un altro diverso tempo, e per cagioni diverse, o produrrebbe un gran male. E sebbene la moderazione del prezzo de' grani ha sempre un intero rapporto con la sorte del popolo, e previene i disordini, ed i pubblici clamori; pure farebbe pericoloso, e difficile insieme di formare su questo oggetto alcuna legge costante, e generale: ed una savia amministrazione, mantenendo il commercio de' grani sempre libero per l'interno del Regno, cercherà d'impedire l'accrescimento de' prezzi per altri diversi modi adatti allo stato, ed alla condizione de' tempi. Del rimanente

qua-

(1) *Capit. Regis Roberti Praesenti Edicto Tit. de indebitatorib. victual. & usur.*

qualora voglia pensarsi a ridurre i coltivatori in istato di aver meno bisogno de' contratti alla voce, con provvedere per altro modo alle loro anticipazioni ; questa opera , che richiede una esatta , e minutissima conoscenza dello stato delle provincie , e della condizione di tutti i proprietarj delle terre , e de' loro coltivatori , dovrebbe incominciarsi sempre dal togliere i più manifesti ostacoli , che vi si oppongono .

Per quanto riguarda le spaziose pianure del Tavoliere , in cui per talune particolari cagioni è più grave il disordine ; prima di ogni altro si converrebbe di rendere eguale la condizione delle terre da seminar , che vi possiedono i luoghi pii , a quelle del Fisco , censuandole con quel canone istesso , ch' esige il Fisco per le sue terre . Non per altra ragione i coloni del Fisco si sono lasciati sempre nelle terre medesime con un canone moderato , e conveniente , che per impedire il maggior prezzo de' grani , e favorirne l'industria . Se tale è stata l' economia , che per lo bene del Regno si è adoperata dal Fisco costantemente ne' suoi terreni di Puglia ; per qual ragione non deve usarsi nel modo istesso de' territorj di portata de' luoghi pii ? Queste terre furono divise da quelle di pascolo , a cui prima si erano destinate , per accrescere nella Puglia l'industria de'

Per togliere nella Puglia la maggior parte di tali disordini , dovrebbero censuarsi i territorj di portata de' luoghi pii .

D

grani ,

grani , onde poi si potesse per una maggior raccolta provvedere al bisogno delle popolazioni , ed impedire ancora l' accrescimento de' prezzi . Or se fu questo l' oggetto , ed insieme la ragione , per cui furono rilasciati a' luoghi pii nel Tavoliere i territorj di portata ; qualora il presente sistema di coltivazione , e di affitti , si oppone a questa maggior raccolta de' grani , ed al loro prezzo ; l' uso di tali terreni deve si richiamare a quel primo oggetto , a cui furono destinati .

I luoghi pii non possono dolersi di tali censuazioni .

Nè i luoghi pii possessori delle terre di portata si debbono mai dolere di essere costretti a tali censuazioni ; non essendosi mai dubitato fin' ora , che appartenga al Sovrano di moderare , e dirigere l' uso de' beni de' luoghi pii in quel miglior modo , che crede conveniente all' utile dello Stato . Poichè siccome i collegj , e corpi religiosi sono perpetui , rinnovandosi sempre da nuove persone , che vi succedono ; i beni una volta acquistati da loro , non potendosi alienare , rimangono come divisi da tutti gli altri , senza più ritornar fra le mani , e nel commercio de' cittadini . Or se mai si lasciasse all' arbitrio delle comunità religiose far sempre de' nuovi acquisti , vedrebbe si poi ristretta fra loro la maggior parte de' beni , e ridotte a poche le famiglie de' possidenti ; quandochè d' altra parte
con-

conviene, che la proprietà de' beni, per quanto possibil sia, resti sempre divisa fra un maggior numero di cittadini: e la cura, che le comunità religiose dovrebbero prendere di una maggior quantità di beni, farebbe ancora d'impedimento al principale oggetto del loro istituto, ch'è sempre quello di esser utili altrui nell'istruire i popoli nella sana dottrina, e ne' sacri doveri della religione. Quindi fra dritti inseparabili dalla Sovranità vi è sempre quello di moderare, o impedire gli acquisti a' corpi, e collegj religiosi, e dirigere ancora l'uso, che debba farsi di tali beni, come richiede il buon ordine pubblico, e la prosperità dello Stato, ch'è il primo sacro dovere di ogni Sovrano, e l'oggetto di tutte le leggi tanto politiche, quanto civili: e per l'istessa ragione le leggi, le quali han lasciato all'arbitrio de' cittadini la libera disposizione de' proprj beni, han vietato per altra parte, che i corpi religiosi potessero in alcun modo disporre de' beni, ch'essi possiedono, o sottoporli ad alcun vincolo, ed ipoteca; ma che abbian soltanto l'uso de' beni loro, diretto ancora alla pubblica utilità.

Questo dritto verissimo insieme, e costante, che deriva dalla natura della Sovranità, si trova ancora stabilito fra noi per le leggi fondamentali del

Le leggi fondamentali del Regno riconoscono nel Sovrano non so-

Io la cura, che
l'uso da farsi
de' beni de' luo-
ghi pii.

nostro Regno. Da che le nostre provincie presero
forma di Monarchia sotto Ruggiero, fu vietato alle
Chiese, grandemente arricchite dalle largizioni
de' Principi Longobardi, e de' primi Normanni,
e dalle tante donazioni de' cittadini, di acquistare
altri beni senza l'espressa autorità del Sovrano;
e fu stabilito, che se mai alle Chiese fosser donati
de' beni, o lasciati per testamento, dove fossero
censuarli fra un anno, o venderli ancora a' più
stretti congiunti dell'istesse persone, da cui li aveano
ottenuti. Cosicchè quando poi l'Imperator Federico
II.* pubblicò la sua costituzione proibitiva de' nuovi
acquisti alle Chiese, non altro fece, che rinnovare
l'antica legge del Regno, osservata nel tempo de' suoi
predecessori, e che per le vicende avvenute dopo la
morte del secondo Guglielmo, e per la lunga minore
età del medesimo Federigo, non si era fatta eseguire
(1): ed era perciò, che quando si oppose a lui di aver
privato de' proprj beni i Templarj, e gli Ospitalieri,
due ordini militari insieme, e religiosi; Federigo
rispose, che avendo lasciato loro i feudi, e gli altri
beni, che per le concessioni de' Sovrani Normanni
possedevano nel tempo del Re Guglielmo

(1) *Constit. Frederic. II. Prædecessor. nostror. Tit. de reb. stabilib. non alienand. Eccles.*

mo II., avea tolto loro soltanto i beni acquistati contro la forma dell' antica costituzione del Regno della Sicilia, che non permetteva senza il consenso del Re, che le Chiese, ed i luoghi religiosi acquistassero nuovi beni; altrimenti, egli disse, il Regno fra poco tempo farebbesi tutto dalle Chiese occupato (1). Nè le leggi fondamentali del nostro Regno

(1) *Matteo Paris Historia major ad an. 1239. pag. 418. & 419. Editi. Londini 1586.*

Responsio Imperialis. A Templariis, & Hospitalariis verum est, quod per iudicium, & per antiquam Constitutionem Regni Siciliae, revocata sunt feudalia, & burgasatica, quae habuerant per Concessionem invasorum Regni Alia tamen feudalia, & burgasatica dimissa sunt eis, qualitercumque ea adquisierunt, & tenuerunt ante mortem Regis Willielmi secundi; seu de quibus haberent concessionem alicujus antecessorum suorum. Nonnulla vero burgasatica quae emerunt, revocata sunt ab eis, secundum formam antiquae Constitutionis Regni Siciliae, quod nihil potest eis sine consensu Principis de burgasaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quia post annum, mensem, septimanam, & diem, aliis burgensibus secularibus vendere, & concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis, & perpetuo burgasatica licere emergere, sive accipere, modico tempore totum Regnum Siciliae (quod inter Regiones Mundi sibi habilius reputarent) emerent, & adquirerent: & hac eadem Constitutio obtinet ultra mare.

gno han soltanto vietato alle Chiese, ed a'corpi religiosi acquistare nuovi beni ; ma il dominio , e la cura de' beni stessi , che prima aveano acquistati , l'han sempre riconosciuto presso il Sovrano . Fin dal tempo del primo Re nostro Ruggiero , qualora le Chiese erano prive de' loro pastori , il Sovrano prendeva cura de' beni loro , per la ragione , come è spiegato dall'istesso Ruggiero nella sua legge , che tutte le Chiese del Regno erano nelle sue mani , e nella sua protezione (1) : e ne' registri dell'Im-

pe-

(1) *Const. Regis Rogerii Peruenit ad audientiam . Tit. de administrat. rer. ecclesiastic. post mort. prelator.*

Peruenit ad audientiam nostram , quod Bajuli , qui olim statuti fuerant super ecclesiis pastoribus carentibus , ad custodiendas , & salvas faciendas res ecclesiarum , quandiu eisdem de pastoribus provideatur , non ita fideliter , & studiose , sicut a nostra Curia erat in iunctum , ipsam seruitium peragebant , sed male tractabant , & custodiebant res ipsarum ecclesiarum . Verum quia omnes ecclesias Regni nostri , & specialiter ipsas , que pastoribus carent , in manu , & protectione nostra habemus : nolentes , ut res ecclesiarum illarum in aliquo minuantur , vel defraudentur ; Statuimus & sancimus , ut deinceps , si quis Archiepiscopus , vel Episcopus Regni decesserit , res ipsius ecclesie in custodia , & cura trium de melioribus , & fidelioribus , nec non & sapientioribus personis ipsius ecclesie ad custodiendas , & conservandas eas ad opus ecclesie , usque dum de pastore in eadem ecclesia provideatur , committantur .

perador Federigo II. si leggono gli ordini suoi per astringer coloro, che i Ministri nelle provincie aveano eletti per lo governo de' beni delle Chiese vacanti, a render conto nella Corte del Re della loro amministrazione, perchè i suoi dritti non meno, siccom'è scritto negli ordini stessi, che i suoi reali interessi non soffrissero danno alcuno (1).

Or se certa cosa è, che le Chiese, ed i corpi religiosi contra il divieto delle leggi del Regno hanno acquistato poi tanti beni; qual torto si reca loro, qualora, senza privarli de' beni stessi, si obbligassero a censuarli, come è prescritto da una legge fondamentale della nostra Monarchia? principalmente poi se per talune particolari ragioni, come è nella Puglia, il bisogno, e l'utile insieme di quelle Provincie richiegga di censuarsi i beni, che vi posseggono i luoghi pii. Tutto ciò tanto è più convenevole, e giusto, qualor si ricordi, che i terreni di portata de' luoghi pii fin da' tempi di Alfonso furono censuati, ed uniti a' suoi terreni di pascolo, formando a tal modo l'intero corpo del Tavoliere: e che solo poi, per provvedere all'abbondanza generale del Regno, si permise, che una parte di quelle terre, prese a censo da' luoghi pii, potessero questi darle a coltura

(1) Vedi in fine Nota n. 4.

ra con talune prescritte leggi, e con rimanere per l'uso ancor de' locati tutta l'erba degli stessi terreni, qualora non fossero seminati. A questo modo le terre de' luoghi pii nel Tavoliere vennero coltivati, e per lungo tempo i loro coloni pagarono l'istesso affitto, che si pagava per le terre di Corte: ma poi, come avviene di tutte le leggi, che riguardano il bene universale, di cedere dopo alcun tempo a' privati interessi, per cui si rimangono senza effetto; i luoghi pii nella Puglia han cresciuti gli affitti ad un prezzo tanto eccessivo, e maggiore di quello delle terre di Corte, che i coloni non possono sostenerlo. Or se per accrescer l'industria de' grani, e giovare a' coloni, che non chiedevano allora, siccome ancora oggi non chiedono, che terre da coltivare, il Sovrano permise, che i territorj di portata venissero seminati; non debbono i luoghi pii abusare di una tal facoltà conceduta loro, e metterla quasi all'incanto a danno de' poveri agricoltori, e di tutta l'economia della coltura nel Tavoliere: e se le stesse ragioni, onde allora si permise di coltivare i territorj di portata de' luoghi pii, convengono oggi più fortemente, perchè siano censuati; non deve impedirsi una tale censuazione, per cui solo renduti liberi que' terreni dalle tante restrizioni, e dagli affitti pre-

precarj insieme , e gravosi , potrebbe accrescersi nella Puglia la coltura de' grani .

E certo , qualora i terreni de' luoghi pii , destinati all' uso di seminarne , si censuassero al modo istesso , e col medesimo canone stabilito dal Fisco per le sue terre ; si toglierebbe primieramente il grave disordine , che i terreni del Tavoliere , che sono tutti di una istessa fecondità , alcuni sieno soggetti a più grave affitto , ed altri a minore : e che i coloni delle terre Fiscali , che pagano meno , possano ritenerle perpetuamente coltivandole a proprio piacere ; ove quelli de' luoghi pii , che pagano più , debbon lasciarle dopo quattro , o sei anni ; e sieno ritenuti da tante restrizioni , che ne rendono più difficile la coltura , e meno abbondante la loro raccolta ; per cui ne' piani di Puglia i soli coloni delle terre di Corte vivono comodamente , mentre che quelli de' luoghi pii sostengono a stento l' industria loro , e tuttogiorno si veggon fallire . Ma poichè queste terre de' luoghi pii nel Tavoliere sono soggette al pascolo de' locati , ond'è che i coloni non possono seminarne , che la sola metà , ed è loro vietato pure di ararle prima de' ventisette di Gennaio , e degli otto di Maggio , nè possono adoperare un vomero adatto per una miglior coltura ; da queste terre soggette

Vantaggio, che produrrebbe la censuazione delle terre de' luoghi pii nel Tavoliere , e modo di eseguirlo .

E te

te a tal servitù, farebbe conveniente di separarne una parte, che rimanesse assegnata stabilmente a' locati per l' uso del pascolo, come si fece alcun tempo addietro ne' piani stessi della Puglia del tenimento di Orta: cosicchè l' altra parte di tali terreni, non più soggetta all' antiche sue servitù, coltivar si potesse liberamente. Quindi le terre di portata de' luoghi pii, senza danno del Fisco, sciolti da' vincoli, che si oppongono al loro miglioramento, produrrebbero una maggior raccolta di grano, da che i coloni potessero coltivarli in quel miglior modo, che loro più giovi. Questa maggior raccolta di grano, insieme con l' abbondanza, che sempre ne rende il prezzo minore, accrescerebbe per altra parte la ricchezza del Regno, la quale tanto è più grande, quanto più copiosi sono i prodotti, che si ritraggono dalle sue terre, e che formano la vera, e propria ricchezza di una Nazione. E se l' amore della proprietà è sempre il più forte stimolo della coltura, e del suo miglioramento; i censuarj di tali terreni, riputandoli come proprj loro, non solo v' impiegherebbero ogni cura nel migliorarli; ma que' vastissimi territorj, renduti liberi dalle tante restrizioni, a cui sono soggetti, si renderebbero ancora arborati, non essendo, che un vecchio errore di non soffrir que'

ter-

terreni la coltivazione degli alberi, come si vede nel tenimento di Orta, e Stornara, ed in altri luoghi di Puglia, ne' quali adoperatafi alcuna cura, vi si vede allignata felicemente qualunque specie di pianta (1).

Tali censuazioni però delle terre de' luoghi pii nel Tavoliere produrrebbero ancora maggior vantaggio, qualora fosser divise fra un più gran numero di coloni, non censuandone ad ognuno più di dugento versure, con preferire coloro, che vi si trovano a coltivarle; ed essendo di maggior quantità, concederle ad altri. Le terre poi, che fossero oggi affittate in minor quantità di dugento versure, dovrebbero censuarsi nel modo stesso, e per la medesima quantità, preferendo i coloni, a' quali sono affittati. E perchè queste terre così divise non venissero a ricadere fra poche mani, dovrebbero stabilire, che nessun censuario potesse aver mai per qualunque titolo due porzioni diverse: ma che volendo acquistarne una maggiore, dovesse rilasciar quella, che prima avea, per darfi a' nuovi censuarij. A tal modo ripartendosi queste terre con una savia economia adatta allo stato di que' terreni, ed alla condizione de' coloni, a' quali convenga di censuarsi, non solo verrebbero coltivate assai me-

Divise queste terre fra un più gran numero di censuarij, il vantaggio sarebbe maggiore.

E 2 gli,

(1) Vedi in fine della Nota n. 2.

glio, ed accresciuti i loro prodotti; ma i piani di Puglia si ridurrebbero ancora abitati. Nè per altra ragione la provincia di Terra di Lavoro, ed alcun' altra del Regno sono più coltivate, che perchè la campagna è sparfa di abitanti: e per la ragione stessa, che la campagna è abitata, ella è più coltivata; giacchè queste sono cagioni insieme, ed effetti, che si scambiano fra loro. E come uno de' primi oggetti delle pubbliche cure deve esser quello di accrescere sempre il numero delle famiglie de' coltivatori, che sono la parte migliore, e più utile insieme de' cittadini, che lontana da' vizj, e dalla corruzione della Capitale, può solo formare l'abbondanza, come pur la ricchezza maggiore dello Stato; censuandosi queste terre de' luoghi pii nella Puglia fra molte, e diverse persone, occupate all'industria de' campi, si vedrebbero forgere in quelle vaste Provincie tante nuove famiglie di coltivatori, che certamente vi produrrebbero coll'industria loro una nuova ricchezza, con una nuova, e miglior forma di coltivazione.

Salutari effetti, che produrrebbero tali censuazioni.

Per effetto ancora di queste censuazioni, le terre de' luoghi pii nel Tavoliere, non trovandosi più soggette al pascolo de' locati, i coloni potrebbero coltivarle liberamente in quel miglior modo, che loro convenga, e ritraendone pure

pure maggior profitto , farebbero meno bisogno-
si , per sostenere le spese della coltura , di ri-
correre a' mercatanti , ed incettatori , da' quali/
non si anticipa mai il danaro senza i contratti
alla voce . Minorato il bisogno di tali ruinosi con-
tratti , non si vedrebbe nel tempo medesimo della
messe ridotta fra poche mani di ricchi negozianti
la maggior parte de' grani , che si raccolgono in
quelle vaste pianure : ma i censuarj divenuti essi
stessi i venditori de' grani , per effetto della lor con-
correnza , ne manterrebbero il prezzo moderato , e
conveniente , come avviene sempre , che vi sieno
molti di que' venditori , che si chiamano di prima
mano . Intanto poichè la Puglia provvede all'anno-
na della Capitale , ed a taluna altra provincia , che
non produce la quantità di grano , che si richiede
alla sua popolazione , una maggiore , o più scarsa
raccolta in quelle pianure produce ancor l' abbon-
danza , o la penuria de' grani , e determina pure
il suo prezzo nelle altre parti del Regno . E quan-
do taluna volta per una infelice raccolta ne' piani
del Tavoliere il prezzo de' grani fosse eccedente ,
questo prezzo maggiore non tornerebbe a vantag-
gio di pochi ricchi negozianti , ed incettatori , ma
degli istessi coloni , a' quali è giusto , che un tal
profitto si acquisti , come prodotto dall'opera loro,
e per-

e perchè sieno compensati della scarsezza della raccolta. Che se il maggior prezzo delle derrate è sempre cagione de' funestissimi effetti, qualora avvenga per malizia, ed avidità degl'incettatori; se però si rivolga in vantaggio degl'istessi coltivatori, dà nuova forza, ed accresce l'industria loro, che sempre ritorna ad utile universale.

La divisione delle terre fra un più gran numero di possessori è sempre la prima cagione della ricchezza di una Nazione.

Questi sembrano nello stato presente i modi più facili, e semplici insieme, per cui ne' piani del Tavoliere vedrebbe una maggiore, e miglior coltura, che giovando a' coloni produrrebbe per altra parte la generale abbondanza, con rendere ancora abitate quelle vaste pianure. Se nella Puglia non si conosce che pastorizia, ed agricoltura; ed i coloni, e i pastori non anno alcuna proprietà delle terre, su le quali esercitano la loro industria; qualora i tanti terreni, che vi possiedono i luoghi pii non siano censuati, e divisi fra molti coltivatori; quella vasta provincia si vedrà sempre vuota di abitatori, e le sue terre prive di quella industriosa coltura, ch'è la prima sorgente di ogni ricchezza. La ripartizione delle terre fra un più gran numero di possessori, presso tutte le nazioni, ed in ogni tempo si è riputata sempre la cagion principale della loro potenza, e della ricchezza loro. Aristotele osserva, che gli Spar-

Spartani nel tempo, che il loro territorio era diviso fra tutti i cittadini, mantennero essi un' armata di mille cinquecento cavalli, e trentamila fanti: ma che poi ristretti i loro terreni fra poche mani, non poterono sostenere altra armata, che di mille soldati (1): poichè quando in Sparta i principali cittadini ridussero fra loro soli que' beni, ch' erano prima divisi fra tutti; il popolo allora, siccome avverte Plutarco nella vita di Agide, divenuto povero, ed ozioso, non ebbe più amore, nè cura per la sua patria, e per le opere virtuose. Così pure se le nostre provincie, prima che fossero da' Romani debellate, e distrutte, eran cresciute ad una potenza, e ad una ricchezza, che oggi sembra incredibile a noi; e resistevano per lungo tempo, e con tanto coraggio, più che ogni altra nazione, al valore, ed alla disciplina delle legioni Romane; avvenne, perchè le terre divise fra tutti, non solo potevano sostenere per una maggior coltura quella immensa popolazione, ma procurarle benanche una fastosa ricchezza. Quindi trascorrendo tutta la storia, si vedrà, che ogni Stato, in cui le ricchezze si sono ristrette fra poche mani, sia decaduto sempre dal suo primo potere: e che tutti quelli, che niente possiedono, siccome non hanno alcun interesse, nè amore per

la

(1) *Aristoteles Politicorum lib. 2. cap. 7.*

la patria loro , così non possono più strettamente attaccarsi allo Stato , che per la proprietà delle terre , che loro si dia .

Dal solo Sovrano si dee sperare una tale censuazione .

Sebbene però sia manifesto , e s' intenda affai meglio , che possa spiegarsi , l' utile , ed il vantaggio , che non solo a' coloni , ed alle provincie di Puglia , che al Regno intero ne tornerebbe , qualora i terreni de' luoghi pii nel Tavoliere venissero censuati tra molti ; pure l' interesse , la debolezza , o forse ancora l' ignoranza , farebbero creder quest' opera difficile sempre , o pericolosa . Ma un Sovrano magnanimo , e di gran cuore , che fatte asciugare le vaste paludi del Vallo di Diano , e dando libero corso alle acque stagnanti con quell' ampio canale formato a traverso di alpestri montagne , ha renduto fertili tanti terreni novellamente serti dall' acque , ed ha liberate le numerose popolazioni di quelle regioni dalla malignità dell' aere , ond' eran infette : che vincendo quanto ancora si opponeva dall' istessa natura , ha fatto restituire al suo primo stato il famoso amplissimo porto di Brindisi , dall' ingiuria de' tempi renduto una immensa laguna , che avea distrutta con le pestifere sue esalazioni quella Città , già un tempo popolata , ed illustre ; e richiamandovi l' antico commercio , onde prima quel porto era sì frequentato , e per le nuove colonie accorse a render coltivati i spaziosi terreni ,
che

che rimanevano incolti per difetto di agricoltori, ha saputo condurre a fine un'opera da tanti secoli in vano desiderata: che a render più facile insieme, e spedito il commercio interno del Regno, ha fatto ridurre, siccome a quelle di ameni passaggi, le aspre, e perdute vie di quasi tutte le nostre Provincie, liberandole pure da tanti pedaggi, che ad ogni tratto arrestavano i passaggieri: che ha renduti fecondi dividendo fra' cittadini i terreni demaniali delle Università, che prima erano incolti, o la preda di pochi: che senza arrestarsi da' vani sospetti, o immaginarj timori, ha voluta del tutto libera la panizzazione nella sua Capitale, che solo può allontanarne la penuria, o la fame: che introdotte tante utili, ed ingegnose manifatture, ha potuto occupare i più bisognosi; ed a render fecondi i diversi talenti di ogni ordine di persona, ha pur stabilite accademie nuove per le arti belle, che imitatrici sono della natura: un Sovrano, che tutta rivolge la sua potenza medesima all'utile, al godimento, ed alla tranquillità de' vassalli suoi; questo Sovrano solo, intendendo affai bene di quanta importanza sia, che i vatti terreni de' luoghi pii nel Tavoliere, liberi dalle tante restrizioni, a cui sono soggetti, vengano censuati, e divisi fra molti coltivatori, saprà meglio ancora farlo eseguire.

F

*Prove de' fatti, de' quali si parla in queste
Considerazioni.*

NOTA I. pag.2. I Normanni, conquistata la Puglia, divisero a sorte le terre di quella vastà regione fra tutti i capi dell'armata, come è descritto da Guglielmo Pugliese, che visse a' tempi de' nostri primi Normanni, e scrisse in versi la storia delle loro conquiste (1). Un tale costume si vede osservato da tutti i popoli barbari, che distrussero l'Impero Romano, onde sursero i nuovi regni nell' Europa: poichè dopo essersi stabiliti nelle provincie conquistate, divisero fra loro quella maggior quantità di terre, che potea convenire al loro mantenimento, lasciando l'altra agli antichi abitanti degli stessi paesi. La divisione delle terre fra tutti quelli, che aveano seguita l'armata, facevasi per sorte; ed ogni uno riguardando la parte toccata a lui, come dovuta al suo proprio valore, la possedeva in piena proprietà, potendo disporne liberamente, e trasmetterla a' suoi figliuoli: quali terre,
F 2 che

(1) Guglielmo Pugliese lib. 1.

Hi totas undique terras

Divisere sibi, ni fors inimica repugnet,

Singula proponunt loca, quæ contingere sorte

Cuique Duci debent, & quæque tributa locorum.

che si chiamavano *proprie*, o *allodio*, eran diverse dalle altre, che si dissero *beneficj*, il cui possesso era precario, ed i lor possessori prestavano omaggio a coloro, che le aveano concesse (1). Siccome però que' primi conquistatori si doveano difendere ne' loro nuovi stabilimenti, non solo dagli antichi abitanti delle provincie conquistate, ma pure da nuovi popoli, che venissero ad attaccarli; ciascun possessore di terre allodiali dovea seguire l'armata personalmente, e combattere per la comune difesa, ch'era l'obbligo solo, sotto cui possedevano le terre, ch'erano loro toccate in sorte. Quindi la prima forma di Governo, che introdussero questi popoli, per assicurare le loro conquiste, somigliava più tosto ad uno stabilimento militare, che ad una istituzione civile: poichè quelli, che aveano seguita l'armata, benchè andassero tutti a godere delle terre, ripartite fra loro nella prima divisione, restavan però subordinati a' loro uffiziali, che presedevano ad ogni distretto, e tutti ancora dipendevano dal Principe, o Re della nazione, che condotti l'avea a tale conquista, ed al suo primo cenno doveano armarsi, e combattere contro i comuni nemici. Questo obbligo intanto, cui eran tenuti i possessori allodiali, du-
rava

(1) Ducange voce *Allodis*.

rava ancora ne' tempi di Carlo Magno , ne' cui capitolari è prescritto , che ogni uno , che possedesse tre *mans* di terra in proprietà , dovesse servire in guerra personalmente contro il nemico (1); e che vedesi pure osservato nelle nostre provincie del tempo de' Longobardi , come si legge nell'editto dell' Imperator Ludovico II. , ch' ei pubblicò come Re d' Italia nell' anno 866. , allorchè venne per la terza volta nel Ducato Beneventano , chiamato da' Longobardi per discacciarne i Saraceni : nel quale editto si osserva ancora il divario fra beni *proprij*, e *beneficj* , che allor possedeva una stessa persona (2) .

Or fra tutti i Normanni , che conquistarono la Puglia , il più nobile , e valoroso era stato Guglielmo , il primo de' figliuoli di Tancredi Conte di Al-

(1) Capitulare Caroli Magni *an.* 807. *cap.* 2.

Quicumque liber mansos quinque de proprietate habere videtur , similiter in hostem veniat : & qui quatuor mansos habet , similiter faciat : qui tres habere videtur , similiter agat.

(2) *Historia Ignoti Cassinensis apud Peregr. Historia Princip. Longobardor. tom. 1. pag. 196.*

Quicumque de mobilibus Widrigid suum habere potest , pergat in hostem .

Pag. 198. Si Comes , aut Bassi nostri aliqua infirmitate remanserint = ipsi suos honores perdant ; & eorum bassalli & proprium , & beneficium amittant .

Altavilla , che discendea da Roberto primo Duca di Normandia . E siccome Guglielmo avea militato in quella spedizione con due suoi fratelli Drogone , ed Umfredo , e con tutti i Normanni da lui condotti in queste provincie ; ed al consiglio , ed opera insieme di lui i Normanni doveano principalmente le loro conquiste ; lo nominarono Conte di Puglia (1) . Quindi a Guglielmo , colla Città di Ascoli , che a lui si era data , dovette assegnarsi ancora una maggior quantità di terre intorno alla stessa Città , che formasse il demanio della sua Signoria , e potesse ricompensare coloro , che aveano militato sotto di lui : molto più , che Guglielmo , eletto Conte di Puglia , fu sempre poi riputato il primo della sua nazione , da cui per la comune difesa , principalmente contro de' Greci , co' quali furono sempre in guerra , doveano dipendere tutti gli altri Normanni , ch' erano nella Puglia : cosicchè morto lui , e succeduto nel Contado di

(1) Cronaca Normanna presso Murator. *R. J. S. tom. 5. Anno MXLV. Argirus Bariensis Imperialis Catapanus , & Dux Grecorum vadit in Tarentum , & vincit eos ; & deinde vadit in Tranum , & vincitur ab eis , Duce Guillelmo Ferrebrachio , qui intitulatus est primus Comes Apulia .*

Leone Ostiense lib. 2. cap. 67. *Post hæc Guillelmo Tancredi filio Comitatus honorem tradentes .*

Vedi Malaterra lib. 1. cap. 9. 10. e 12.

di Puglia il suo fratello Drogone , prese costui , secondo l'espressione di Malaterra, la dominazione di tutta la Puglia (1). A questo modo una gran parte de' terreni del Tavoliere formò allora il demanio del primo Conte di Puglia , che venne accresciuto poi dalle nuove conquiste di Roberto Guiscardo , che succedette nel Contado di Puglia dopo i tre suoi fratelli , Guglielmo , Drogone , ed Umfredo . E come la prima Signoria di questi Principi Normanni era stato il Contado di Puglia ; così quando ancora Ruggiero , figliuolo dell'altro Ruggiero gran Conte di Sicilia , fratello di Roberto Guiscardo , fu salutato Re di Sicilia , volle pure nominarsi Sovrano di Puglia . Nel suggello , di cui si valeva Ruggiero , eravi scritto = *Dextera Domini fecit virtutem Rogerii Divina favente clementia Sicilia , Calabria , & Apulia Rex* (2) : e questo titolo di Re di Sicilia , Calabria , e Puglia non solo si legge in tutte le carte pubbliche del Regno di Ruggiero , che si trovano nel nostro Archivio della Zecca ; ma in quelle ancora dell'Impe-

(1) Malaterra lib. I. cap. 12.

Igitur seniore fratre , Guilielmo videlicet Comite , defuncto = secundus frater Drogo totius Apulia dominationem suscepit .

(2) Rocco Pirri Tom. 2. col. 956.

perador Federigo II. (1).

NOTA II. pag. 5. Le terre del Tavoliere si veggono possedute da' nostri Sovrani, come loro demanio nella Puglia, nel tempo di Federigo II., e de' Sovrani Angioini. La fida, che si pagava per gli terreni, che vi tenevano destinati al pascolo, in quel tempo ancora si chiamava *dogana*: poichè Matteo Spinello, il più antico scrittore della lingua pugliese, che narra i fatti avvenuti in Puglia dall'anno 1247. infino al 1268. si esprime a tal modo: *quisto anno 1254. salio la entrara della dogana delle pecore a cinquemila, e ducento onze* (2). Nelle lettere poi di Pietro delle Vigne si legge un ordine di Federigo II. al maestro de' suoi massari nella Puglia, in cui dopo avergli ordinato di prender conto da tutti i massari, che aveano la cura delle sue massarie nella Puglia, del modo, ch'essi le coltivavano, e della loro amministrazione, vuole, ch'ei vedesse se tali massarie si trovavano provvedute di legna, paglia, e fieno, ed eravi quanto si conveniva alla industria delle api; e che vedesse, se que' massari vi seminavano avena, miglio, panico, speltra, ed altri legumi, come pure bambagia,

(1) Nell' Archivio della Zecca . Arca D. maz. 25. n. 23.

(2) Diurnali di Matteo Spinello all' anno 1254.

gia, e canape, ch'egli voleva, che in ciascuna di tali massarie venissero seminate: e se pure ne' luoghi più adatti vi aveano piantate vigne, ulivi, ed altri alberi fruttiferi (1). Tutte queste massarie nella Puglia, di cui parla l'Imperador Federigo, erano nel Tavoliere; poichè nel registro del medesimo Federigo dell'anno 1239. si leggono gli ordini suoi per lo custode delle sue case in Salpi, e Tre Santi, che formano due distinte locazioni del

G Ta-

(1) Lettere di Pietro delle Vigne lib. 3. cap. 66.

Magistro massariorum suorum in Apulia, & de eorum reformatione.

Exquiras etiam a singulis (Massariis) de quantitate seminis, & victualium recollectorum; ut sciatur per te, si labores fructibus compensentur: si vinum in mundis & bonis vascellis & aptis reponunt: si domus procurantur, & conservantur ut decet, & si reparatione indigent. Et si egent, instes apud Massarios, quod massarias faciant reparari. Si massaria ipsa munita sint lignis, palea, & foeno: si sunt in eis loca fertilia: si habetur in eis sufficientia de apibus: si de furco, avena, milio, panico, speltra, aliisque leguminibus, bombice, & canape, de quibus placet nobis, ut in singulis massariis debeant seminare = Et quod per singulos requiras insuper eos de plantandis vineis, olivis, & aliis arboribus fructiferis in aptis locis massariarum ipsarum. Quod faciant fieri castratos, arietinos, caprinos, & bovinos, & de fructibus, quos habent, faciant impinguari.

Tavoliere (1). E ne' registri di Carlo I. d'Angiò dell'anno 1273. fra le difese, e foreste regali, ch' ei commette alla cura de' suoi maestri forestarj nella Puglia, vi nomina Salpi, Orta, Ortona, Guardiolo, e Bovino, che tutte oggi sono locazioni del Tavoliere, e per le quali il Re Carlo I. dispose, che i confini di tali difese fossero quelli, che si trovavano determinati nel tempo di Federigo II. (2). Or da tali autentici monumenti non solo si vede, che le terre del Tavoliere si possedevano allora da' nostri Sovrani, come loro demanio nella Puglia; ma qual fosse pure la coltivazione delle terre del Tavoliere, in cui, oltre a qualunque specie

(1) Registro dell' Imperador Federigo II. del 1239. pag. 275. = *Fidelitati tue precipiendo mandamus, quatenus Nicolaus de Calochun custodi domorum nostrarum Salpe, & Trium Sanctorum fidei nostro expensas, sicut dudum recipiebat a Thomaſio de Brundusio predecessore tuo de proventibus Curie nostre, qui sunt per manus tuas, amodo in antea debeas exhibere, & pro avibus nostris, quas in predictis locis cum custodire tibi consliterit, recepturus de hiis, qui sibi dederis apodixam.*

(2) Registro di Carlo I. d'Angiò dell'anno 1273. *Item in Capitanata defensa Lucerie Sarracenorum cum forestariis equitibus quatuor. defensa Salparum cum uno foresterio equite. defensa Orte, & Ordone cum tribus foresteriis equitibus, & subscribe alie defense, de quibus non expressimus custodes, videlicet, defensa Guardiolo, & defensa Bivini*

specie di legumi, vi si coltivavano il canape, e la bambagia, e vi erano delle vigne, degli oliveti, ed ogni pianta fruttifera: quale coltivazione essendosi poi trascurata, ha fatto nascere l'errore, che nella Puglia non poteffero mai allignarvi piante fruttifere, tutto che vi si veggono in diversi luoghi del Tavoliere, come ad Orta, ed Ortona, ed in altri luoghi, ne' quali si è avuto cura nel coltivarle.

NOTA III. pag. 9. Si è creduto comunemente, che il Tavoliere di Puglia, ed i tanti privilegj, ed esenzioni concesse a' pastori, che vi portassero a pascere i loro animali, fosse opera del nostro Re Alfonso di Aragona. Ma ne' registri di Giovanna II. si legge un'ordine di questa Sovrana, diretto a due suoi Ministri, col quale concede a' padroni degli animali, che li portavano ne' pascoli della Puglia, ed a' loro servi, e pastori, privilegj maggiori ancora di quelli di Alfonso. Questo sincero, ed autentico monumento dello stato del Tavoliere prima di Alfonso, e de' privilegj, ed esenzioni, di cui godevano non solo i padroni degli animali, che tutte quelle persone, che a tali padroni si appartenevano, siccome è stato finora ignoto a tutti coloro, che hanno scritto del Tavoliere di Puglia, si è creduto di pubblicarlo intero, e nel modo,

che leggesi ne' registri di Giovanna II. , che si ritrovano nel nostro Archivio della Zecca .

Ex regesto Johanna II. an. 1423. fol. 189.

Johanna Secunda Dei gratia Hungarie Jerusalem Sicilie Da matie Croatie Rame Galicie Lodomerie Lomanie Fulgarieque Regina Provincie & Forcalquerii , ac pedimontis Comitissa . Nuncio de fonte de Aquila & Johanni honufrui Amici de Sulmona familiaribus & fidelibus nostris dilectis gratiam & bonam voluntatem . Ut patroni Gregarii pastores & alii habentes ducere prout hactenus contuevit de Aprutinis & aliis exteris & etiam Regni nostri partibus oves bestias & Animalia grossa & minuta ad partes Apulie & ad provinciam Capitinate ad sumendum ibidem pascua herbas & aquam ad id promptius animentur vobis de quibus plene confidimus & cuilibet vestrum in solidum tenore presentium de certa nostra scientia & proprio motu nostro plenam licentiam & potestatem concedimus quod possitis & valeatis quoscunque Patronos Gregarios pastores & ductores tam Regnicolas quam Exteros quarumcumque ovium castratorum bestiarum & Animalium grossorum & minorum tam scilicet Sanctissimi Domini nostri Pape & nostrorum quam etiam omnium aliorum magnatum procerum & Nobilium quarumvis provinciarum Regni nostri Sicilie & Terrarum intra & extra dictum Regnum positarum videlicet Nursie Camerini & aliarum quarumvis terrarum & locorum ipsorumque focios , sive famulos ministros nuncios & factores undecumque fuerint & quibusvis nominibus & cognominibus nuncupentur quorum numerum ac nomina & cognomina hic de nostre Reginalis potestatis plenitudine haberi volumus pro nominatis , & particulariter declaratis nostri parte vice & auctoritate assecurare ex nunc & usque per totum primo futurum mensem Maii presentis anni octave Indictionis , quod possint & valeant simul & separatim sicut elegerint de dictis Aprutinis partibus & de aliis qui-

quibuscumque Terris locis & partibus intra, & extra dictam Regnum nostrum sitis & positis ad prefatas Apulie partes & ad dictam Provinciam Capitinate earumque Territoria & pascua cum eorum bestiis equis armis pannis mercibus pecunia & rebus in quibuscumque consistentibus ac cum ipsorum predictis ovibus Castratis bestiis & Animalibus grossis & minutis in quocumque numero & quorumcumque fuerint de die & de nocte per vias & extra vias equester seu pedester cum armis & sine armis conferre in eis morari pernoctare oves Castratos bestias, & animalia predicta eorum vel quorumvis aliorum grossa & minuta pro pascuis ibidem sumendis in illis tenere nec non de locis ad loca & de pascuis ad pascua gressus eorum dirigere & se permutare & oportunitate debitisque temporibus ab inde discedere & ad partes terras & loca aprutina seu dicti regni vel extra illud sitas & posita unde recefferint vel alio quo voluerint pro ipsorum voluntate reddere libere & sine aliquo impedimento seu dampno reali vel personali jam dictis affecuratis in genere vel in specie tam pretextu reprefaliarum quarumcumque contra Universitates seu comunitates vel speciales personas Terrarum unde oriundi fuerint vel in quibus moram traxerint per nos, seu quosvis alios concessarum vel concedendarum infra & per totum tempus prescriptum quam etiam collectarum fiscalium non solutarum vel ad solvendum restantium nostre Curie per universitates terras dicti Regni de quibus oriundi fuerint & aliorum debitorum mutuum & contractuum quibus dicti Affecurati quibusvis personis obligati forsitan censerentur & essent aut aliter quovis modo per nos, & nostram Curiam seu quoscumque nostros officiales stipendiarios subditos & fideles quomodolibet inferendo (1). Et insuper eadem nostri

(1) L'afficurazione, che si promette dalla Sovrana a' padroni degli animali, loro servi, e pastori da qualunque rapprefaglia, che potessero ricevere dalle loro Comunità, o da ogni altra persona, dimostra, che tali violenze fossero

nostri parte & auctoritate permettere quibusvis tam Magnatibus proceribus & terrarum dominis quam quibusvis aliis specialibus personis Regnicolis & exteris cujuscumque fuerint conditionis status & gradus tam bestiarum, quam pecuniarum immunitates vel aliter prout dicte Me-
ne ipsarum ovium & Animalium oportunitas & utilitas suadebit ac etiam ut major bestiarum quantitas ad dictas partes Apulie & provincie Capitinate duci possit & via succidi & tolli per consequens bestiis ovibus & Animalibus quas & que aliqui vellent extra Regnum predictum du-

fero allora frequenti nel Regno, credendo ognuno di render ragione a se stesso. A riparare un tanto disordine l'Imperator Federigo II colle sue leggi avea già vietato, che alcuna persona nel Regno, di qualunque ordine fosse mai, potesse di propria autorità punire una ingiuria, che credea aver ricevuto, o far rappresaglie ne' beni degli altri; ma che tutti ricorrer dovessero a' Giudici suoi per farsi rendere ragione. Ed a stabilire maggiormente la quiete del Regno, e liberare i sudditi suoi da qualunque violenza, ordinò, che se alcuno fosse assalito nella persona, o ne' beni, al solo invocare il nome del Sovrano dovesse l'assalitore rimanersi da qualunque violenza: perchè sebbene, come egli spiegò, non potesse esser presente a tutto di propria persona, i sudditi suoi fossero sicuri, ch'era sempre presente colle sue leggi: quale difesa per l'invocazione del nome del Sovrano, l'estese ancor Federigo a' Vassalli, che soffrissero alcuna violenza ne' beni, o nella persona dal loro Barone. Vedi le Costituzioni di Federigo. *Constit. juris gentium*, *Constit. Fidelium nostrorum*, *Constit. Si quis in posterum*.

In quest'Ordine poi di Giovanna II i padroni degli animali, i loro servi, e pastori per tutto il tempo, che si trovavano nella Puglia, si assicuravano ancora da qualunque molestia, che potessero mai soffrire per gli pagamenti fiscali delle collette; lo che non si legge nel privilegio di Alfonso.

ducere ut ad dictas partes Apulie & ad ipsam provinciam Capitate reducantur & extra dictum Regnum aliquatenus non ferantur ac permittere & polliceri similiter nostri parte & auctoritate illis & iamdictis patronis gregariis pastoribus & ductoribus dictarum ovium castrarum & Animalium qui per pactum vobiscum vel altero vestrum habendum exposcerint pro ipsius mene comodo & earundem bestiarum majori numero ad partes predictas ducendo territoria & herbagia sicut vobis melius & utilius videbitur expedire eisque polliceri & promittere similiter nostri parte quod premissa ac subscripta & alia quecumque, que vos vel vestrum alter simul vel insolidum eis auctoritate presentium promiseritis ipsis & eorum unicuique tenaciter & inviolabiliter servabuntur (1). Quos quidem patronos gregarios pastores & ductores ac eorum socios famulos ministros nuncios & factores supradicto durante tempore ad uberiores cautelam nos etiam in accessu transitu mora sumptione pascurum discessu & reditu earundem tenore presentium de dicta certa nostra scientia affecuramus & affidamus in personis ovibus animalibus bestiis pannis mercibus pecunia & bonis omnibus eorumdem. Dantes nichilominus & traddentes vobis & cuilibet vestrum insolidum plenariam iterum potestatem quod possitis & valeatis iamdictos patronos gregarios

pa-

(1) La Regina Giovanna commette a' suoi Ministri di poter convenire co' pastori della quantità dell' erbaggio, che richiedessero per gli loro animali. Questi erbaggi dunque si appartenevano alla Sovrana, giacchè in quel tempo non si erano ancora aggregati al Tavoliere, siccome poi fece Alfonso, le terre, ch' ei prese a censo dalle Comunità, da' Baroni, e da luoghi pii: e perchè tali erbaggi, che possedeva Giovanna nel Tavoliere, venissero facilmente venduti a' pastori; in quest' ordine stesso si vieta a' Magnati, Conti, e Baroni sotto pene gravissime, di fidare qualunque specie di animali ne' loro pascoli di Puglia, senza avere il permesso in iscritto dalla stessa Sovrana.

pastores & ductores ipsarum ovium castratorum bestiarum
 & animalium eorumque socios famulos ministros nuncios
 & factores per vos vel vestrum alterum taliter assecuran-
 dos sub nostre defensionis clipeo ad predictas partes Apu-
 lie & Capitinate prefataque Territoria & pascua cum
 eorum ovibus castratis bestiis & animalibus grossis & mi-
 nutis ducere seu duci facere ipsosque in predictis territo-
 riis pascuis terris & locis gubernare protegere conservare
 manutenere defendere ab indebitis vexationibus & mo-
 lestiis quarumcumque. Et insuper finito tempore pascuo-
 rum supradictos gregarios patronos pastores & ductores
 cum eorum sociis sive famulis ministris nunciis & facto-
 ribus ovibus castratis bestiis & animalibus pannis mer-
 cibus rebus & bonis predictis de ipsis partibus Apulie
 & Provinciæ Capitinate ad predictas partes Aprutii &
 infra vel extra dictum Regnum nostrum reducere & as-
 sociare seu reduci & associari facere tute libere & secure
 ac inhibere similiter possitis & valeatis eadem nostri par-
 te sub penis formidabilibus a contemptoribus pro parte
 nostre Curie irremissibiliter exigendis quod nulli principes
 duces Magnates Proceres Comites Barones Terrarum
 domini seu quibusvis homines nostri demanii & alii
 si qui fuerint per Regnum predictum & supradictas
 partes alias constituti audeant vel presumant facere
 in dictis partibus pascuis & territoriis conductas seu me-
 nas ovium castratorum bestiarum & animalium grosso-
 rum & minorum nec illa in eorum terris receptare
 vel extra dictum Regnum mittere sine nostri speciali li-
 centia eis licetatorie concedenda. Et si quos inveneri-
 tis contrarium presumentes contra ipsos executiones rea-
 les & personales ac in ipsorum ovibus bestiis anima-
 libus rebus & bonis facere penas & banna imponere
 illasque & illa a contemptoribus exigere nostri parte pre-
 missaque omnia & singula simul & separatim atque in
 solidum facere, & exequi sicut vobis melius videbitur ex-
 pedire similiter valeatis. Nosque ad uberiores cautelam
 dictorum assecuratorum premissa omnia nec non assecu-
 rationes & promissiones quas dictis gregariis patronis pa-
 sto-

floribus & ductoribus pro se , & aliis supradictis eadem nostri parte ut prefertur feceritis promittimus & pollicemur firmiter & irrevocabiliter per presentes rata grata & firma ac ratas gratas & firmas habere tenere observare & ab aliis observari inviolabiliter mandare & facere prescripto durante tempore affecurationis premissis nec illis contradicere facere opponere vel venire directe vel indirecte palam publice , vel occulte aliqua ratione titulo sive causa per nos , vel alios nostri parte . Ceterum advertentes quod ubi multitudo est hominum ibi interdum oritur materia questionum propterea ad evitandas dictorum gregiariorum pastorum & conductorum ac eorum sociorum factorum famulorum nunciorum & ministrorum , & que per officiales nostros eis inferri possent molestias , & pressuras volumus & vobis ipsarum tenore presentium de dicta certa nostra scientia plenam concedimus potestatem quod vos simul vel alii super hoc vobiscum per nos deputandi seu per nos eligendi de homicidiis delictis criminibus & injuriis verbalibus & manualibus predictos gregarios pastores & ductores eorumque socios famulos factores nuncios & ministros altrinsecus inferendis & inter se ipsos tantum committendis possitis & valeatis donec in pascuis & partibus predictis fueritis civiliter & criminaliter cognoscere delinquentes pro excessuum qualitate punire & conquerentibus ex eis equa lance justitiam ministrare plenam vobis seu prefatis per nos eligendis super predictis harum serie de dicta certa nostra scientia meri mixtique Imperii & potestatem gladii concedentes de quibus quidem delictis & injuriis officiales nostros si qui fuerint dicto durante tempore nolumus intromitti legibus constitutionibus ritibus , moribus capitulis & rescriptis quibuscumque contrariis non obstantibus quoquomodo (1). Penas autem & banna
H quas

(1) Si è ragionato molto del privilegio di Alfonso conceduto a' pastori, e locati di Puglia, per cui volle, che fossero giudicati solo da' suoi Ministri Fiscali, ch'erano
no

quas & que rite propterea duxeritis imponenda rata geremus & firma illasque & illa per vos exigi volumus pro parte nostre Curie prout justum fuerit a trasgressoribus eorumdem =
Has nostras licteras Magno nostro pendenti Sigillo munitas vobis in premissorum testimonium concedentes . Quas ex certis causis nos moventibus dedimus & subscripsimus propria manu nostra ritu seu ordinacione vel observantia nostre Curie quacumque contraria non obstante . Datum in Castro nostro Capuano Neapolis per manus nostri predicte Johanne Regine anno Domini. MCCCCXXIX. Die XVIII. Mensis Septembris VIII. Indictionis Regnorum nostrorum anno XVI. De Mandato Reginali. Johannellus Secretarius.

no in Foggia, qualunque fosse la giurisdizione, cui eran soggetti. Intanto, anche prima di Alfonso, Giovanna II avea ordinato, che i padroni degli animali, i loro servi e pastori, ed ogni altro, che loro si appartenesse, venissero giudicati in tutte le cause da' soli Ministri, che destinò nella Puglia, togliendo agli altri suoi Giudici stessi ogni dritto di giudicare tali persone. Se tutto ciò da Giovanna fu stabilito in un tempo, che non aveano i Baroni giurisdizione ne' Feudi; molto più dopo che Alfonso concedette loro una tale giurisdizione, i padroni degli animali, ed i pastori, che venivano nella Puglia, doveano essere soggetti a' soli Giudici suoi: poichè tali pastori, per venir nella Puglia dalle Provincie più lontane del Regno, dovendo due volte l'anno traversare le terre di molti Baroni, poteano soffrire delle violenze, e concussioni. Se a tutto ciò si ponesse mente, cesserebbersi pure una volta di declamar tanto contro l'elensione del Foro de' Locati di Puglia.

NOTA IV. pag. 31. Le Chiese di Puglia, e della Calabria, prima che tali provincie, ch'eran soggette agl'Imperadori Greci, si conquistassero da'Normanni, si trovavano separate dalla comunione della Chiesa Romana, e sottoposte al Patriarca di Costantinopoli. Una tale divisione cominciò nell'ottavo secolo per opera del Patriarca Anastasio, che valendosi del favore dell'Imperadore Leone Isaurico, di cui sosteneva gli errori contro le immagini, e l'odio suo contro la Santa Sede, soggettò al Patriarca di Costantinopoli le Chiese di Puglia, e della Calabria (1). Ma poichè i Principi Normanni sottoposero alla loro dominazione la Puglia, la Calabria, e la Sicilia, restituirono all'ubbidienza, ed alla comunione della Sede Romana le Chiese delle provincie conquistate; e per opera loro, estinto lo scisma, le nostre Chiese ritornarono all'unità della sana dottrina, e furono liberate, secondo la testimonianza di Papa Pascale II., dalla tirannia de' Greci (2). Come intanto questi Principi

H 2

Nor-

(1) Rodotà del Rito Greco in Italia lib. 4. §. 14. e seg. e lib. 5. §. 5. e seg.

(2) *Const. 41. Pasq. II. in Bullario tom. 2. pag. 142.*

Quia ergo, Deo auctore, per strenuissimorum fratrum Roberti quondam nobilis memoriae Ducis, & Rogerii Comitis labores

Normanni non solo aveano restituito alla Sede Romana le Chiese de' loro dominj , ma fondandone delle nuove , le aveano pure grandemente arricchite; ritennero sempre il dritto dell' investitura de' beneficj ecclesiastici , nè permisero mai ne' loro dominj alcuna elezione de' prelati , o de' Vescovi senza il di loro assenso : e questo dritto vedesi sostenuto da tutti i loro successori , per quanto le memorie di que' tempi , che sono a noi pervenute , ne fanno fede . Il Duca Ruggiero nominò il Vescovo della Città di Rossano , la cui Chiesa avea restituita alla Sede Romana (1) : e nell' anno 1089. l' Arcivescovo di Bari fu eletto per volontà , e di consenso dell' istesso Duca Ruggiero (2) . Quindi l' Imperador Federigo II. , cui si opponeva d' impedire l' elezione de' Vescovi , e de' prelati nel Regno , rispose , ch' egli anzi desiderando , che le Chiese vacanti venissero provvedute de' loro pastori , voleva però , che fossero salvi i suoi privilegj , e
la

res , atque victorias tam ex illa (Squillacensi) , quam ex ceteris Calabrorum Ecclesiis , Græcorum tyrannica cessavit invasio .

(1) Malaterra lib. 4. cap. 22.

(2) Johannes Archidiaconus Barenfis *apud Camillum Pergrinum in notis ad Lupum Protospadam ann. 1089.*

Electo Elia in Archiepiscopum Bariis , voluntate , atque consensu Ducis Rogerii filii Ducis Roberti .

la Real sua dignità , di cui aveano goduto i Re suoi predecessori (1) : ond'è , che Marino di Caramanico nostro antico giureconsulto , che visse a' tempi del medesimo Imperadore , ricorda come un fatto costante , che nel Regno di Puglia il Sovrano avea avuto già prima , ed avea anche allora il dritto delle investiture , e che nella elezione de' prelati doveasi ottenere l'assenso dal Re (2) .

Per questa ragione istessa i nostri Sovrani ritengono nel loro dominio , è sotto la cura loro anche i beni delle Chiese del Regno . Allorchè Ruggiero
or-

(1) Matteo Paris *Historia major ad an. 1239. Edit. Londini an. 1686. pag. 419.*

Responsio Imperialis. Cathedrales, & alias vacantes Ecclesias Dominus Imperator libenter vult, & desiderat ordinari, salvois privilegiis, & dignitatibus, quae predecessores sui Reges usque ad sua tempora habuerunt, & quibus ipse modestius, quam predecessores sui hactenus usi sunt.

(2) Marino di Caramanico *in Proœmio ad Constitut. Regni Siciliae.*

Et exinde probatur plurimorum consuetudo Regnorum, secundum quam Rex confert beneficia ecclesiastica, & habet in certis Ecclesiis Regni sui jus investiturae, sicut olim fuit, & hodie est in Regno Siciliae: & secundum quam Regis postulatur assensus in electionibus Prelatorum Regni sui, ipsis electionibus jam Canonice celebratis, sicut similiter obtinuit hactenus in Regno Siciliae.

ordinò, che i beni delle Chiese vacanti doveſſero amminiſtrarſi da tre de' migliori di quella Chieſa; era un coſtume già ſtabilito, che i Baglivi del Re prendeſſero cura de' beni di tutte le Chieſe, ch'era-
no prive de' loro paſtori. Quindi nel Regno dell' Imperador Federigo II. il Re deſtinava coloro, che doveano amminiſtrare i beni delle Chieſe vacanti, ed erano tenuti di render conto nella Corte del Re, come leggeſi ne' regiſtri del medefimo Imperadore (1). E quando a Corrado figliuolo di queſto Imperadore, e che a lui ſuccedette nel Regno, ſi oppoſe di avere occupati i beni delle Chieſe vacanti; Corrado riſpoſe, che per gli beni di tali Chieſe ſi era valuto del dritto proprio della ſua dignità, e di cui ſi eran valuti ancora i Sovrani ſuoi predeceſſori, facendo amminiſtrar tali beni dalle

(1) Regestum Imperatoris Frederici II. an. 1239. pag. 244.
Significatum eſt culmini noſtro, quod quidam Procuratores eccleſiarum vacantium, qui haſtenus per M. Marchafabam Praedeceſſorem tuum ordinati fuerunt, ab eorum procuracione amoti non dederint adhuc de ipſarum procuracionibus rationem, de quo Curiae noſtrae damnum aſſertur. Quare fidelitati tuae praecipiendo mandamus, quatenus Procuratoribus ipſis ad tuam praesentiam evocatis, debitam ab ipſis pro parte Curiae noſtrae, & plenam recipias rationem, ut jus Curiae noſtrae in aliquo non ledatur, & tuum exinde.